

Contributo comunale ai consorzi per la gestione delle strade vicinali: nessuna modifica a seguito della legge 18 febbraio 2009 n. 9

A. Mafrica, M. Petrulli (Approfondimento 14/10/2009) -

Con la recente Legge 18 febbraio 2009 n. 9 (1), che ha convertito il Decreto Legge n. 200/08, si è avuta una notevole “sforbiciata”, da parte del Ministero per la semplificazione normativa, di moltissime normative di vecchia data, le quali sono state abrogate con decorrenza 16 dicembre 2009.

Tra le disposizioni oggetto dell’attenzione del Ministero vi è una che riguarda le strade vicinali e che ha creato qualche incertezza fra gli amministratori locali: il Decreto Legge Luogotenenziale 1° settembre 1918 n. 1446, contenente una serie di prescrizioni in materia di strade vicinali comunali (con particolare riferimento alla facoltà, in capo agli utenti delle strade vicinali, di costituirsi in consorzio per la manutenzione e la sistemazione e la ricostruzione di esse).

L’[art. 2](#) della suddetta Legge n. 9/09 rimanda ad un Allegato 1 nel quale sono indicate le disposizioni normative abrogate: in tale elenco, al n. 7198, effettivamente risulta il Decreto Legge Luogotenenziale n. 1446 del 1918. Perciò, ad una prima lettura, sembrerebbe corretto ritenerlo abrogato. In realtà, l’art. 3 della medesima Legge n. 9/09 rinvia ad un Allegato 2 contenente le norme da considerare soppresse nell’Allegato A del decreto legge n. 200/08 convertito dalla Legge n. 9/09: in tale elenco, al n. 63, viene indicato il Decreto Legge Luogotenenziale n. 1446 del 1918. Conseguentemente, ciò che sembrava abrogato non lo è: se la ricostruzione normativa fin qui condotta è corretta, il Legislatore non ha abrogato una delle fonti normative primarie in materia di strade vicinali (2).

Alcuni amministratori locali, come dicevamo, di fronte ad una situazione di incertezza, hanno richiesto l’intervento della Corte dei conti, al fine di acquisire un parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della Legge n. 131/2003 (3). Con il recente parere n. 244 del 26 giugno 2009 la Sezione Regionale di controllo per l’Emilia Romagna della Corte dei conti ha affrontato il problema, rispondendo al quesito posto da un comune e riguardante il contributo che l’ente locale forniva ad alcuni consorzi di strade vicinali: in concreto, partendo dalla supposta abrogazione (che, in realtà, secondo il ragionamento prima svolto, non c’è stata) del Decreto Legge Luogotenenziale n. 1448 del 1918, il comune richiedeva lumi circa la permanenza in essere dell’obbligo del contributo medesimo (4).

I giudici contabili, pur ribadendo l’abrogazione del suddetto Decreto Legge Luogotenenziale, hanno affermato che, *“Prescindendo comunque dall’attuale incongruo assetto normativo, e venendo al quesito posto [...], si chiarisce che l’abrogazione del D.L. Lgt. 1446/1918 non comporta, a parere di questo Collegio, la eliminazione dei consorzi già costituiti in base a tale antica normativa. Ciò in considerazione del fatto che l’atto costitutivo del Consorzio, quale originaria manifestazione della volontà dei proprietari delle strade vicinali (approvata, secondo l’art. 2 del citato D.L. Lgt. 1446/1918, con delibera del Consiglio comunale), non ha perso il suo valore a seguito dell’abrogazione della norma che ab origine disciplinò gli effetti di tale legittima manifestazione di volontà. Va detto, inoltre, che per i consorzi riguardanti le strade vicinali di uso pubblico che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, sono dotati di personalità giuridica pubblica, tale ultimo elemento di carattere formale, avvalora ancor più l’opinione che l’abrogazione della norma sopracitata non possa avere influito sulla sorte di soggetti già*

esistenti. Va considerato, infine, che il fondamento per un eventuale sostegno finanziario comunale a favore dei consorzi già costituiti, che a suo tempo era indicato espressamente nelle disposizioni del D.L. Lgt. 1446/1918, può oggi rinvenirsi nella qualità riconosciuta ai Comuni di enti esponenziali degli interessi della comunità locale, e quindi abilitati anche a garantire, con adeguati interventi finanziari, l'efficienza della viabilità minore di uso pubblico".

Sullo stesso argomento consigliamo la lettura dell'approfondimento [La manutenzione delle strade vicinali da parte del Comune](#) di M. Petrulli e A. Mafrica pubblicato il 31 marzo 2009.

Note

1. Pubblicata sulla G.U. n. 42 del 20 febbraio 2008 e contenente *Misure urgenti in materia di semplificazione normativa*.

2. L'altra Legge di riferimento è la n. 126 del 12 febbraio 1958, contenente *Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico*. In particolare, l'art. 14 prevede che *"la costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria"* (comma 1); *"in assenza di iniziativa da parte degli utenti o del comune, alla costituzione del consorzio provvede di ufficio il prefetto"* (comma 2).

Anche prima del D. L. Lgt. n. 1446 del 1918 il Legislatore avvertiva l'esigenza di assicurare tali interventi, al fine di evitare le strade vicinali fossero abbandonate all'incuria e garantire così la circolazione:

- l'art. 51, della L. 20.03.1865, n. 2248 – all. F, disponeva che *"La riparazione e conservazione delle strade vicinali sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, quando per diritto o per consuetudine un tale carico non ricada sopra determinate proprietà o persone. Il municipio potrà essere pure tenuto ad una determinata quota di concorso nella spesa di riparazione delle strade vicinali più importanti. In caso di divergenza o conflitto tra il municipio e gli interessati deciderà la deputazione provinciale."*;
- l'art. 1 della Legge 30.08.1868, n. 4613, recante norme sulla *"Costruzione e sistemazione delle strade comunali"*, faceva obbligo ai Comuni di costruire e sistemare le strade comunali: a) che fossero necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col capoluogo del rispettivo Circondario, o col maggiore centro di popolazione dei Comuni vicini; b) quelle che fossero necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti; c) quelle che dovessero servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune. Gli articoli 5, 6 e 7 obbligavano i residenti del Comune a mettere a disposizione la propria manodopera per la sistemazione e costruzione delle strade. Secondo l'avv. Marta Bassanese, *Appunto sulle spese dei consorzi obbligatori per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali*, del 21 maggio 2009, consultabile al seguente indirizzo web <http://venetoius.myblog.it/archive/2009/05/21/strade-vicinali-e-spesse-dei-consorzi-obbligatori.html>, *"Deve ritenersi che queste norme si applicassero anche alle strade vicinali. Si evidenzia che tale legge è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 12 del 15.03.1960, l'ha ritenuta non in contrasto con l'art. 23 della Costituzione"*.

3. Che attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane, la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

4. Per le strade vicinali di uso pubblico, il Comune è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione in misura variabile da un quinto sino alla metà della spesa, a seconda della loro importanza; la differenza rimane a carico degli utenti; per le altre strade vicinali (vale a dire, per quelle private), il concorso del Comune è facoltativo, e può essere concesso a fini diversi dalla manutenzione e in misura non eccedente il quinto della spesa.